

IL DOPPIO VAGLIO GIUDIZIALE NEL CONCORDATO SEMPLIFICATO: TUTELA DEI CREDITORI E CRITERI DI DISTRIBUZIONE DELL'ATTIVO, TRA ABSOLUTE PRIORITY RULE E RISORSE ESTERNE

A cura di
Lucia Fantozzi

1. Natura, funzione e carattere premiale del concordato semplificato - 2. La legittimazione attiva esclusiva dell'imprenditore - 3. Il doppio vaglio giudiziale come presidio di tutela dei creditori - 3.1. Il primo vaglio: il giudizio di ammissibilità e ritualità - 3.2. Il secondo vaglio: l'omologazione - 4. I criteri di distribuzione dell'attivo concordatario - 4.1. Il valore di liquidazione ex art. 87, comma 1, lett. c), CCII - 4.2. L'Absolute Priority Rule - 4.3. L'assenza di pregiudizio e l'utilità per ciascun creditore - 5. Le risorse esterne: nozione e regime distributivo - 6. La formazione delle classi - 7. Il trattamento dei crediti tributari e di quelli crediti garantiti dallo Stato - 8. Il Tribunale come custode della legalità sostanziale: l'equilibrio del sistema tra efficienza liquidatoria, carattere premiale e rigore distributivo

1. Natura, funzione e carattere premiale del concordato semplificato

Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, introdotto dal D.lgs. 17 giugno 2022, n. 83 e successivamente affinato dal D.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (impropriamente noto come "correttivo-ter"), rappresenta uno dei più significativi punti di approdo della riforma concorsuale.

Disciplinato dagli artt. 25-sexies, 25-septies e 25-octies del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), l'istituto si colloca al crocevia tra la composizione negoziata della crisi e la liquidazione giudiziale, quale strumento finale di regolazione fruibile dall'imprenditore che abbia condotto le trattative con correttezza e buona fede senza tuttavia raggiungere un accordo con i creditori.

Tre caratteri ne definiscono l'identità dogmatica e lo distinguono nettamente dal concordato preventivo ordinario.

In primo luogo, la natura esclusivamente liquidatoria. L'art. 25-sexies, comma 1, CCII qualifica la proposta come "concordato per cessione dei beni", ancorandola al modello della cessio bonorum. Non è ammessa — se non nella forma eventuale e strumentale della continuità indiretta, funzionale alla massimizzazione del valore di realizzo — la prosecuzione dell'attività d'impresa in capo al debitore. La

giurisprudenza di merito ha escluso che nel concordato semplificato sia configurabile il ricorso alla continuità diretta, precisando che l'istituto è concepito come strumento di liquidazione immediata dei beni, senza possibilità di procrastinare l'esercizio dell'attività economica da parte di un'impresa non risanabile[1].

In secondo luogo, l'assenza del voto dei creditori. È questo il tratto di maggior discontinuità rispetto al concordato preventivo, dove l'approvazione del ceto creditorio costituisce il fulcro del procedimento (artt. 107-112 CCII). Nel concordato semplificato, il consenso è sostituito da un controllo autoritativo del tribunale, che si snoda in due momenti — l'ammissibilità e l'omologazione — e trova il proprio contrappeso nella facoltà di opposizione riconosciuta ai creditori e a qualsiasi interessato entro il termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza.

In terzo luogo, la tassatività dei richiami normativi. L'art. 25-sexies, comma 8, CCII richiama, in quanto compatibili, soltanto gli artt. 106, 117, 118, 119, 324 e 341 CCII, mentre il comma 1 opera un rinvio espresso al solo art. 84, comma 5, in tema di soddisfazione non integrale dei creditori privilegiati. Ogni altro istituto proprio del concordato preventivo — assuntore, proposte concorrenti, voto, cram down, continuità — è estraneo al concordato semplificato, salvo il giudizio di compatibilità.

La giurisprudenza di legittimità e di merito ha concordemente affermato che il concordato semplificato costituisce una figura autonoma, non riducibile a una sottospecie del concordato preventivo, valorizzandone l'assenza di una vera e propria fase di ammissione, la mancata necessità di attestazioni specifiche — fatta salva quella prevista dall'art. 84, comma 5 —, l'assenza di votazione e l'impossibilità di presentare proposte concorrenti [2].

Proprio in questa autonomia si radica il carattere premiale dell'istituto. Il concordato semplificato è uno strumento che il legislatore riserva all'imprenditore che, pur non essendo riuscito a risanare l'impresa, abbia tuttavia affrontato la crisi con trasparenza e lealtà, sottoponendosi al percorso vigilato della composizione negoziata. La premialità si manifesta nella compressione delle prerogative normalmente riconosciute ai creditori — che non votano e dispongono del solo strumento dell'opposizione — e nella conseguente snellezza procedimentale, che consente una liquidazione più rapida e meno costosa rispetto alla liquidazione giudiziale. Ma proprio perché il premio incide su posizioni soggettive protette, il sistema esige un contrappeso: ed è qui che si innestano tanto la riserva di legittimazione attiva in capo al solo imprenditore quanto il doppio vaglio giudiziale.

2. La legittimazione attiva esclusiva dell'imprenditore

Un profilo che merita di essere adeguatamente valorizzato — e che conferma la natura premiale dell'istituto — è la legittimazione attiva esclusiva in capo all'imprenditore che ha partecipato alla composizione negoziata.

Il dato testuale è inequivoco: l'art. 25-sexies, comma 1, CCII stabilisce che «l'imprenditore può presentare» la proposta di concordato. L'uso del soggetto determinato — l'imprenditore, non già «chiunque» o «i creditori» o «un terzo» — non è casuale. La disposizione va letta in combinazione con il comma 2, secondo cui «l'imprenditore chiede l'omologazione del concordato», confermando che l'intero impulso procedimentale è riservato a colui che ha vissuto in prima persona il percorso della composizione negoziata.

Questa scelta legislativa si comprende appieno se confrontata con le altre procedure concorsuali. Nel concordato preventivo ordinario, l'art. 84 CCII ammette la figura dell'assuntore, consentendo a un terzo di assumere l'obbligo di adempiere la proposta, e l'art. 90 CCII prevede la possibilità di proposte concorrenti da parte di creditori che rappresentino almeno il cinque per cento dei crediti. Nel concordato nella liquidazione giudiziale, l'art. 240 CCII attribuisce la legittimazione — sia pure con limiti temporali — ai creditori, ai terzi e, solo dopo un anno dalla sentenza di apertura, al debitore.

Nulla di tutto ciò è replicabile nel concordato semplificato. La giurisprudenza di legittimità ha affermato che la figura dell'assuntore non è applicabile a questo istituto, non essendo richiamata la disciplina generale del concordato preventivo, e ha ulteriormente precisato che tra i tratti distintivi del concordato semplificato rientra «l'impossibilità di presentare proposte concorrenti di cui agli artt. 90 e 91 CCII»[3].

La giurisprudenza di merito ha poi affrontato il tema specifico della legittimazione di terzi che pretendano di accedere al concordato semplificato in luogo dell'imprenditore. È stato escluso che un soggetto che abbia acquistato le quote sociali — senza acquistare l'azienda — possa presentare la proposta, poiché l'art. 25-sexies presuppone l'identità tra il soggetto che ha condotto le trattative e quello che propone il concordato. Analogamente, è stata negata la legittimazione agli assuntori [4]. In senso parzialmente difforme si è invece espresso un isolato precedente di merito, che ha ritenuto ammissibile la proposta presentata da un terzo cessionario, valorizzando — in modo non persuasivo — l'esigenza di favorire soluzioni concordate della crisi [5].

La tesi della legittimazione esclusiva dell'imprenditore trova solido fondamento nella ratio premiale dell'istituto. Il concordato semplificato è il "premio" che l'ordinamento accorda all'imprenditore onesto ma sfortunato: a colui che, pur versando in stato di crisi o insolvenza, ha tempestivamente attivato la composizione negoziata, ha condotto le trattative con correttezza e buona fede, ha rappresentato in modo trasparente la propria situazione patrimoniale, ma non è riuscito a raggiungere un accordo con i creditori. È un beneficio strettamente personale, che sarebbe snaturato se potesse essere trasferito a

terzi — magari proprio a quegli stessi creditori o competitors che, durante le trattative, hanno contribuito al loro fallimento.

Né può valere, in senso contrario, il richiamo all'art. 25-quater CCII, che per le imprese sotto soglia prevede la possibilità di accedere al concordato semplificato: anche in questo caso, il comma 4, lettera c), riferisce la legittimazione all'imprenditore, senza aperture a soggetti diversi.

Il carattere personale della legittimazione emerge poi da un altro dato: l'art. 25-sexies, comma 1, subordina l'accesso alla dichiarazione dell'esperto che «le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede». È una valutazione che attiene alla condotta soggettiva dell'imprenditore, non trasferibile a terzi. Se un assuntore potesse presentare la proposta, chi attesterebbe la sua buona fede nelle trattative a cui non ha partecipato? L'interrogativo è evidentemente retorico, e rivela l'intima coerenza del sistema: solo chi ha condotto le trattative può beneficiare dello strumento premiale che ne costituisce lo sbocco.

3. Il doppio vaglio giudiziale come presidio di tutela dei creditori

L'assenza del voto — che priva i creditori del loro tradizionale strumento di autotutela — è compensata da un controllo giurisdizionale rafforzato, che la giurisprudenza ha progressivamente plasmato come un «vaglio forte» (Cass. 31641/2025), articolato in due fasi: il giudizio preliminare di ammissibilità (o "ritualità") e il giudizio finale di omologazione.

3.1. Il primo vaglio: il giudizio di ammissibilità e ritualità

Il procedimento prende avvio con il deposito del ricorso, che viene pubblicato nel registro delle imprese con produzione degli effetti di cui agli artt. 6, 46, 94 e 96 CCII (prededuzione, spossessamento attenuato, divieto di azioni esecutive, sospensione degli interessi). Il tribunale, acquisiti la relazione finale dell'esperto e il parere di quest'ultimo sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte, valuta la «ritualità della proposta anche con riferimento alla corretta formazione delle classi» e, all'esito, nomina un ausiliario ex art. 68 c.p.c.

La questione centrale, su cui si è concentrato il dibattito giurisprudenziale, attiene all'estensione di questo primo controllo: se esso debba limitarsi a una verifica formale della completezza documentale, o se possa — e debba — spingersi a uno scrutinio di legalità sostanziale.

La risposta della Suprema Corte è stata inequivoca. Già con l'ordinanza che costituisce il leading case in materia, la Cassazione ha affermato che il giudizio di ritualità non può arrestarsi a una valutazione meramente formale, ma deve estendersi all'apprezzamento delle condizioni di ammissibilità, alla verifica dell'eshaustività e dell'attendibilità della relazione finale dell'esperto, nonché — già in questa fase — all'esame della non manifesta implausibilità della proposta [6]. La ratio di tale estensione è duplice: da

un lato, ragioni di economia processuale impongono di non tenere in vita procedure destinate a un sicuro rigetto in sede di omologa, con conseguente inutile accumulo di crediti prededucibili; dall'altro, e soprattutto, la posizione dei creditori — indebolita dal mancato esercizio del voto — esige un presidio anticipato, che impedisca l'avvio di procedure palesemente infondate.

L'orientamento è stato consolidato da una successiva pronuncia della Cassazione, che ha precisato come la verifica della sussistenza delle condizioni originarie di ritualità e ammissibilità possa essere condotta dal tribunale già nella fase preliminare, quale controllo sull'effettiva funzione risanatoria della composizione negoziata a monte: il concordato semplificato presuppone infatti che l'accesso alla CNC sia stato proposto in funzione di risanamento e non ab origine per la dismissione dei beni [7].

La giurisprudenza di merito ha recepito e sviluppato queste coordinate. È stato efficacemente osservato che sostenere che al tribunale competa nella fase preliminare esclusivamente un ruolo di mero attestatore formale significherebbe tenere in vita la procedura pur nella già acquisita consapevolezza della sua sorte negativa, con danno per il ceto creditorio [8]. Altre pronunce hanno ribadito che il possibile uso distorto e strumentale della composizione negoziata — finalizzato ad accedere ai benefici del concordato semplificato eludendo il voto dei creditori — richiede un vaglio rafforzato proprio nella fase di avvio della procedura [9].

Un importante tassello è stato aggiunto dalla giurisprudenza di merito, che ha chiarito come l'attestazione dell'esperto circa lo svolgimento delle trattative secondo correttezza e buona fede non possa essere sostituita dalla mera dichiarazione che il debitore ha rappresentato in modo trasparente la situazione aziendale. È necessario un confronto negoziale concreto, caratterizzato dalla formulazione di proposte definite e dalla loro discussione: non bastano incontri interlocutori o contatti preliminari privi di seguito [10]. Questa precisazione è cruciale perché impedisce che la CNC venga utilizzata come mero "passaporto" per accedere al concordato semplificato senza un effettivo tentativo di risanamento.

Il correttivo-ter (D.lgs. 136/2024) ha recepito questa impostazione, introducendo nell'art. 25-sexies, comma 3, la facoltà del tribunale di concedere un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni e modifiche e produrre nuovi documenti. Come osservato dalla Cassazione, tale previsione non avrebbe senso logico se il tribunale dovesse limitarsi a un controllo meramente formale: la richiesta di integrazione presuppone necessariamente un previo vaglio contenutistico [11].

In sintesi, il primo vaglio si articola in due direttrici: (a) il controllo di legittimità formale, che investe la competenza del giudice, la legittimazione attiva, la tempestività del ricorso (sessanta giorni dalla comunicazione ex art. 17, comma 8, CCII), la completezza del deposito documentale ex art. 39 CCII, la proposta di cessione dei beni con piano di liquidazione, il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione, la corretta formazione delle classi e l'esistenza di una relazione finale attestativa positiva dell'esperto; (b)

il controllo di legalità sostanziale, che sindacava la rispondenza della relazione dell'esperto a criteri di completezza, esaustività, ragionevolezza e attendibilità, nonché la non manifesta implausibilità della proposta.

3.2. Il secondo vaglio: l'omologazione

Superato positivamente il vaglio preliminare, il tribunale ordina la comunicazione della proposta ai creditori — unitamente al parere dell'ausiliario, alla relazione finale e al parere dell'esperto — e fissa l'udienza di omologazione, che deve collocarsi almeno quarantacinque giorni dopo la scadenza del termine per il parere dell'ausiliario.

In sede di omologazione, il tribunale è chiamato a un controllo che investe, cumulativamente, cinque profili: (1) la regolarità del contraddittorio e del procedimento; (2) il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione; (3) la fattibilità del piano di liquidazione; (4) l'assenza di pregiudizio per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria; (5) l'utilità per ciascun creditore.

Sul piano della fattibilità, lo standard di controllo è più penetrante rispetto al concordato preventivo. Mentre per quest'ultimo l'art. 47 CCII si accontenta di una verifica di «non manifesta inattitudine» del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati, nel concordato semplificato il tribunale deve accertare in positivo la concreta realizzabilità del piano. La giurisprudenza di merito ha chiarito che la diversità di standard trova giustificazione proprio nell'assenza del voto: le ragioni dei creditori hanno quale esclusiva salvaguardia il vaglio giudiziale, che non può limitarsi a escludere l'impossibilità ma deve affermare la probabilità di successo del piano [12]. A ciò si aggiunga che il riferimento espresso dell'art. 25-sexies alle «garanzie offerte» — oggetto del parere dell'esperto — conferma l'esigenza di un accertamento positivo, che va oltre il mero controllo negativo di implausibilità.

Quanto ai rapporti tra i due vagli, è stato precisato che il test di convenienza — ossia la verifica che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa liquidatoria — è collocato nella fase dell'omologazione ed è logicamente subordinato alla verifica di ritualità: una proposta inammissibile non può accedere alla fase in cui soltanto opera tale scrutinio comparativo [13]. Il giudizio di omologazione presuppone infatti l'esistenza di un piano concretamente realizzabile: un piano fondato su poste attive manifestamente implausibili non può costituire un valido termine di confronto con la liquidazione giudiziale.

La giurisprudenza ha inoltre evidenziato come, nel concordato semplificato, la verifica di fattibilità del piano di liquidazione non possa essere condotta esclusivamente sulla base della relazione dell'esperto e del parere dell'ausiliario, essendo il tribunale tenuto a un vaglio autonomo, che può implicare l'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio [14].

4. I criteri di distribuzione dell'attivo concordatario

4.1. Il valore di liquidazione ex art. 87, comma 1, lett. c), CCII

Il parametro fondamentale per la distribuzione del valore è il valore di liquidazione, definito dall'art. 87, comma 1, lettera c), CCII — nel testo modificato dal D.lgs. 136/2024 — come il valore realizzabile in sede di liquidazione giudiziale dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell'eventuale maggior valore realizzabile dalla cessione dell'azienda in esercizio e delle ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili (revocatorie, di responsabilità), il tutto al netto delle spese attestate ex art. 84 co. 5 CCII.

La nozione, affinata dal correttivo-ter, assume una valenza peculiare nel concordato semplificato. Qui, a differenza del concordato in continuità — dove il valore di liquidazione costituisce solo la "base" su cui si innesta il surplus generato dalla prosecuzione dell'attività — l'intera massa attiva è composta dal valore di liquidazione, non essendovi — se non in via eventuale e indiretta — un valore di continuità. L'assenza di un surplus distribuibile secondo criteri diversi dall'APR è la conseguenza diretta della natura esclusivamente liquidatoria dell'istituto.

L'art. 25-septies, comma 2, CCII, prevede che quando il piano comprende un'offerta di trasferimento dell'azienda o di rami d'azienda, il liquidatore — verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato — dia esecuzione all'offerta. La norma non si limita a imporre un confronto tra prezzi, ma richiede una valutazione complessiva delle condizioni di vendita: il prezzo più alto non è necessariamente la «soluzione migliore», dovendosi considerare anche i tempi di pagamento, l'assenza di condizioni sospensive, il mantenimento dei livelli occupazionali e ogni altro fattore che incida sull'interesse del ceto creditorio. Il liquidatore ha un vero e proprio dovere di verifica — non una mera facoltà — e deve dare conto dell'attività istruttoria svolta nella relazione periodica ex art. 114, comma 5, CCII.

4.2. L'Absolute Priority Rule

Il principio che governa la distribuzione del valore nel concordato semplificato è l'Absolute Priority Rule (APR), sancita dall'art. 25-sexies, comma 5, CCII, che impone al tribunale di verificare «il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione». Il rinvio dell'art. 25-sexies, comma 1, all'art. 84, comma 5, completa il quadro: i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono essere soddisfatti anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto delle spese di procedura e della quota parte delle spese generali, con degradazione a chirografo della quota residua.

Ne discende un regime distributivo rigorosamente gerarchico: (a) pagamento integrale dei crediti prededucibili ex art. 6 CCII; (b) soddisfacimento dei creditori privilegiati secondo il grado del privilegio, nel limite del ricavato della liquidazione dei beni gravati; (c) soddisfacimento dei chirografari solo dopo l'integrale pagamento di tutti i creditori di rango superiore, in proporzione ai rispettivi crediti in caso di incapacienza; (d) soddisfacimento dei postergati ex art. 2467 c.c. solo dopo l'integrale pagamento di tutti gli altri creditori.

La giurisprudenza di merito ha tratto da questo assetto una conseguenza di grande rilievo pratico: in caso di incapacienza dei creditori privilegiati, i creditori di rango inferiore possono essere soddisfatti esclusivamente con finanza esterna effettivamente apportata da terzi. Non è consentito al piano di prevedere la soddisfazione, sia pure parziale, di creditori di rango inferiore quando i privilegiati non siano integralmente soddisfatti con il ricavato della liquidazione dei beni su cui insiste la prelazione [15]. L'APR opera qui con un rigore sconosciuto al concordato in continuità. In quest'ultimo, infatti, il valore di liquidazione è distribuito secondo l'APR mentre il valore eccedente — generato dalla continuità — è distribuito secondo la Relative Priority Rule (art. 84, comma 6, CCII), che consente margini di flessibilità. Nel concordato semplificato, invece, l'assenza di un valore di continuità fa sì che l'APR governi l'intera distribuzione, senza eccezioni per le risorse provenienti dal patrimonio del debitore.

4.3. L'assenza di pregiudizio e l'utilità per ciascun creditore

L'art. 25-sexies, comma 5, richiede cumulativamente che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa liquidatoria e che assicuri un'utilità a ciascun creditore. I due requisiti, sebbene concettualmente distinti, operano in modo complementare e devono essere valutati non solo separatamente, ma anche unitariamente.

L'assenza di pregiudizio impone un giudizio comparativo prognostico: il trattamento offerto nel concordato semplificato non deve essere peggiore rispetto a quello che ciascun creditore riceverebbe nello scenario della liquidazione giudiziale, calcolato sulla base del valore di liquidazione ex art. 87, comma 1, lett. c). La giurisprudenza ha efficacemente sintetizzato il principio: nel concordato semplificato quel che importa non è che lo strumento sia vantaggioso, ma che non sia deleterio, e la convenienza è soppiantata dall'assenza del danno [16]. Non occorre un *quid pluris* rispetto alla liquidazione giudiziale: è sufficiente un trattamento perlomeno paritetico.

Altre pronunce hanno confermato questo approccio, precisando che il controllo giudiziale in sede di omologazione non è diretto a verificare il grado di convenienza della proposta, bensì ad accertare che essa non comporti un trattamento peggiorativo. Opera il principio di assenza di pregiudizio, non quello di maggior vantaggio: rileva l'assenza di danno, non l'esistenza di un beneficio aggiuntivo [17]. In questa

prospettiva, il tribunale, nel verificare l'assenza di pregiudizio, deve sia valutare se vi siano voci dell'attivo e del passivo che possano avere differente espressione nel concordato proposto e nell'alternativa liquidatoria, sia esaminare la ripartizione tra i creditori dell'attivo realizzato, confrontando l'utilità che ciascun creditore potrebbe conseguire nei due scenari.

Quanto all'utilità per ciascun creditore, la Suprema Corte ha segnato un punto di svolta, escludendo che l'utilità possa consistere nella semplice risoluzione della crisi aziendale nel minor tempo possibile rispetto alla liquidazione giudiziale [18]. La ratio è evidente: il concordato semplificato prevede necessariamente un piano di liquidazione del patrimonio, non una continuità aziendale, sicché non è ipotizzabile un beneficio futuro per il creditore insoddisfatto nascente dalla prosecuzione dell'attività d'impresa.

La pronuncia valorizza la differenza testuale tra l'art. 25-sexies, comma 5 — che parla di "utilità" senza aggettivi — e l'art. 84, comma 3, CCII — che richiede, per il concordato in continuità, <<un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile>>. L'omissione dell'aggettivazione non significa che l'utilità possa essere evanescente o fittizia: può prescindere da una stretta monetizzazione, ma deve pur sempre rappresentare un vantaggio effettivo e apprezzabile per il creditore.

In questa prospettiva, l'utilità non si esaurisce nel dato percentuale, ma può comprendere: la maggiore efficienza procedurale (riduzione di tempi, costi e incertezze); la preservazione del going concern attraverso la vendita dell'azienda in funzionamento; l'intervento di risorse esterne attratte dal mantenimento dell'azienda in vita; la riduzione del contenzioso e la maggiore stabilità degli assetti post-procedura [19]. L'utilità può consistere anche nella conservazione di un rapporto contrattuale con il cessionario dell'azienda o nell'evitare il rischio di azioni revocatorie.

Il punto di equilibrio è stato colto dalla giurisprudenza di merito, che ha ritenuto infondato il reclamo avverso l'omologa quando la proposta offre un soddisfacimento dei creditori superiore, pur se minimo, rispetto a quello realizzabile in caso di liquidazione giudiziale [20]. L'utilità, dunque, può anche essere modesta, ma non può mai ridursi a zero — né, come ha chiarito la Cassazione, a un mero vantaggio procedurale. In altre parole, non risulta legittimo un piano che lasci insoddisfatti in larga misura i privilegiati e totalmente insoddisfatti i chirografari, perché non assicura a ciascun creditore un'utilità [21].

5. Le risorse esterne: nozione e regime distributivo

La questione delle risorse esterne nel concordato semplificato è tra le più delicate e controverse, poiché l'art. 25-sexies non richiama né l'art. 84, comma 4 (che definisce le risorse esterne e ne subordina la

libera distribuibilità al soddisfacimento minimo del 20% dei chirografari), né l'art. 84, comma 6 (che consente la distribuzione derogatoria nel concordato in continuità).

Il quadro è stato chiarito da un intervento nomofilattico della Suprema Corte, che ha affrontato ex professo la nozione di risorsa esterna. Con una pronuncia resa ai sensi dell'art. 363 c.p.c., la Cassazione ha affermato che per risorsa esterna deve intendersi un apporto di nuova finanza o di altre utilità che costituiscano un *quid pluris* aggiuntivo ed estraneo al patrimonio del debitore, non già una mera redistribuzione operante sul piano interno [22].

Il caso esaminato è emblematico: la società proponente aveva qualificato come risorsa esterna la rinuncia dei soci alla prededuzione di crediti da rimborso derivanti da finanziamenti erogati durante la composizione negoziata, con vincolo di postergazione. La Cassazione ha escluso che tale rinuncia — pur costituendo un sacrificio per i soci — integri una risorsa esterna. Il ragionamento è stringente: la locuzione normativa «senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione» presuppone un versamento materiale di liquidità nuova; se non vi è alcun versamento, nulla vi è da restituire o postergare. La rinuncia alla prededuzione e la postergazione del credito non immettono nuova ricchezza nel patrimonio del debitore, ma si limitano a redistribuire — a favore di alcuni creditori e a danno dei soci — una ricchezza già presente.

La portata nomofilattica della pronuncia è rafforzata dal fatto che la Corte ha enunciato il principio di diritto ai sensi dell'art. 363 c.p.c., conferendo così alla statuizione un'efficacia che trascende il singolo caso deciso. La Cassazione ha inoltre chiarito che la nozione di risorsa esterna, come delineata, dovrebbe trovare applicazione anche nel concordato semplificato di natura liquidatoria, in virtù del richiamo operato dall'art. 25-sexies, comma 1, all'art. 84, comma 5, CCII [23].

Dal principio affermato discendono corollari operativi di immediata rilevanza.

In primo luogo, le condotte abdicative o rinunciatarie dei soci (rinuncia alla prededuzione, retrocessione del credito a postergato, rinuncia a crediti verso la società) non costituiscono risorse esterne, poiché operano una mera redistribuzione interna del valore di liquidazione.

In secondo luogo, la finanza esterna in senso proprio — conferimenti, versamenti in conto futuro aumento di capitale, garanzie prestate da terzi — se transita giuridicamente nel patrimonio del debitore, è assoggettata all'APR, in applicazione del principio generale dell'art. 2740 c.c.

In terzo luogo, laddove la finanza esterna sia apportata da terzi con vincolo di destinazione diretta a specifici creditori e senza transitare nel patrimonio del debitore, può ritenersi ammissibile una distribuzione derogatoria, in coerenza con il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità e recepito dalla giurisprudenza di merito [24].

Quest'ultimo profilo merita un approfondimento. Il fondamento della libera distribuibilità delle risorse esterne non va cercato nell'art. 84, comma 6, CCII — non richiamato dall'art. 25-sexies — ma nel principio generale dell'art. 2740 c.c., secondo cui il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri. Le risorse dei terzi non sono beni del debitore: se un terzo destina una somma direttamente a un creditore, senza che questa transiti nel patrimonio del debitore, non vi è alcuna ratio per assoggettarla all'ordine delle prelazioni.

La giurisprudenza di merito ha precisato che le risorse esterne devono provenire da un terzo in posizione neutra rispetto al debitore, tali da non incrementare l'attivo né aggravare il passivo con obbligo di restituzione. Esse devono inoltre essere determinate o determinabili, nonché conoscibili ai creditori, affinché il controllo giudiziale e l'opposizione possano esercitarsi in modo effettivo [25].

È stato inoltre efficacemente distinto il valore eccedente quello di liquidazione — che è un surplus concordatario, generato dall'attuazione del piano e nella disponibilità degli organi della procedura — dalle risorse esterne, che sono apporti di terzi svincolati da rapporti con i creditori. La diversità dei due concetti giustifica l'esistenza di due regole distributive differenti, riferibili a presupposti di fatto distinti [26].

6. La formazione delle classi

L'art. 25-sexies, comma 1, CCII stabilisce che «la proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi». La formazione delle classi è dunque facoltativa, a differenza di quanto previsto in talune ipotesi per il concordato preventivo.

Ci si potrebbe chiedere quale sia l'utilità della formazione delle classi in una procedura in cui i creditori non votano. La risposta va cercata nella molteplicità di funzioni che le classi assolvono anche al di fuori del meccanismo di voto: (i) consentono di distinguere le singole posizioni giuridiche e gli interessi economici omogenei, rendendo la proposta più trasparente e intellegibile; (ii) permettono di individuare le percentuali da attribuire a ciascuna categoria nel rispetto dell'APR; (iii) rendono possibile la distribuzione delle risorse esterne con vincolo di destinazione diretta a specifici creditori, secondo lo schema della libera distribuibilità.

Il tribunale, ai sensi dell'art. 25-sexies, comma 3, valuta «la ritualità della proposta anche con riferimento alla corretta formazione delle classi», esercitando un controllo che — in assenza di voto — si concentra sul rispetto del criterio della doppia omogeneità (posizione giuridica e interessi economici) e sul divieto di alterare l'ordine delle cause di prelazione, come prescritto dall'art. 85, comma 4, CCII — applicabile in via di compatibilità sistematica.

L'eventuale suddivisione in classi non può mai tradursi in un trattamento dei creditori di rango inferiore che sia più favorevole — in termini di percentuale o di tempi di pagamento — rispetto a quello dei creditori di rango superiore, pena la violazione dell'APR e il conseguente rigetto della proposta.

7. Crediti tributari e crediti garantiti dallo Stato

Il trattamento dei crediti tributari e contributivi nel concordato semplificato è governato dall'applicazione rigorosa dell'APR.

La transazione fiscale — istituto proprio del concordato preventivo disciplinato dall'art. 88 CCII, come modificato dal D.lgs. 136/2024 — non è prevista per il concordato semplificato, per ragioni sia letterali (la disciplina non richiama l'art. 88 né le norme sulla transazione fiscale) sia strutturali: l'assenza del voto rende impossibile l'espressione dell'assenso da parte dell'Erario e degli Enti previdenziali, che costituisce il presupposto logico della transazione.

Tuttavia, come precisato dalla giurisprudenza di merito, dall'impossibilità di proporre una transazione fiscale in senso tecnico non discende l'automatico divieto di falcidia dei debiti erariali. Il creditore tributario e contributivo è trattato alla stregua degli altri creditori privilegiati: può essere soddisfatto anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in sede di liquidazione giudiziale, con applicazione dell'art. 84, comma 5, CCII [27].

Un profilo di particolare attualità attiene ai crediti bancari garantiti da misure di sostegno pubblico (es. garanzia MCC). L'art. 87, comma 1, lett. p-bis, CCII — introdotto dal D.Lgs. 136/2024 — richiede che il piano di liquidazione contenga l'indicazione di fondi rischi, con specifico riferimento, per i finanziamenti garantiti da misure di sostegno pubblico, a quanto necessario al pagamento dei relativi crediti nell'ipotesi di escussione della garanzia e nei limiti delle previsioni di soddisfacimento del credito. Nonostante l'art. 25-sexies non richiami espressamente tale disposizione, la giurisprudenza di merito ne ha ritenuto l'applicabilità anche al concordato semplificato: in caso di credito bancario munito di garanzia statale non ancora escussa, il piano deve prevedere la costituzione di un fondo rischi a copertura del rischio di pagamento del terzo garante, con diritto di surroga di quest'ultimo nella posizione dell'istituto bancario [28].

8. Il Tribunale come custode della legalità sostanziale: l'equilibrio del sistema tra efficienza liquidatoria, carattere premiale e rigore distributivo

L'analisi condotta consente di cogliere la coerenza di un sistema che, pur nella snellezza procedimentale, è presidiato da una fitta rete di tutele. Il concordato semplificato non è un concordato "minore", né una procedura a controllo ridotto: è, al contrario, uno strumento a controllo rafforzato, in

cui l'assenza del voto è compensata da un doppio vaglio giudiziale che si estende — già in fase di ammissibilità — alla legalità sostanziale e alla non manifesta implausibilità della proposta [29].

La legittimazione attiva esclusiva dell'imprenditore — che non può essere surrogato da terzi, assuntori o cessionari — conferma il carattere premiale dell'istituto, inscindibilmente legato alla condotta soggettiva tenuta durante la composizione negoziata. Non è un caso che la giurisprudenza più attenta abbia negato l'accesso quando la CNC si sia risolta in un simulacro di trattative, prive di proposte concrete e di effettivo confronto negoziale.

Sul piano distributivo, l'APR opera come regola inderogabile per l'intera massa attiva, senza gli spazi di flessibilità che caratterizzano il concordato in continuità. L'unica eccezione — più apparente che reale — è rappresentata dalle risorse esterne, la cui nozione è stata rigorosamente circoscritta dalla Cassazione: non bastano condotte abdicative dei soci, occorre un apporto di nuova finanza, effettivamente esterno al patrimonio del debitore e con vincolo di destinazione diretta.

La giurisprudenza ha inoltre escluso che il piano di concordato semplificato possa basarsi su poste attive incerte o future, quali i proventi di azioni di responsabilità non ancora esercitate o di crediti di incerto realizzo. Analogamente, è stata ribadita la necessità di verificare l'attendibilità delle valutazioni immobiliari poste a fondamento del piano, specie quando il giudizio prognostico si fondi su stime non aggiornate [30].

La sfida per l'interprete e per l'operatore rimane quella di coniugare l'efficienza della liquidazione con la rigidità delle regole distributive, in un equilibrio che trova nel doppio vaglio giudiziale il proprio punto di sintesi.

Il tribunale non è un mero notaio della procedura, ma il custode della legalità sostanziale, chiamato a garantire — in assenza del voto — che il "premio" accordato all'imprenditore onesto non si trasformi in un pregiudizio per i creditori.

[1]: Trib. Milano, Sez. II, 12 aprile 2025, n. 277 in www.onelegale.wolterskluwer.it, richiamata anche da Corte d'Appello Ancona, Sez. I, 4 dicembre 2024 in *Quotidiano Giuridico* 2025, e da Trib. Milano, Sez. II, 5 dicembre 2024 in www.onelegale.wolterskluwer.it. In dottrina, sulla natura liquidatoria del C.S., v. PACCHI, *Finalità e funzioni del concordato semplificato*, in *Dir. Fall.*, 2024, I, 58 ss.

[2]: Corte d'Appello Roma, 12 giugno 2024, n. 4154, in www.dejure.lefebvregriffre.it; Cass. Civ., Sez. I, 8 febbraio 2026, n. 2779, in *Giur. Comm.*, 2025, 5, 885, con nota di FABIANI e SPIOTTA, *L'incrocio di Shibuya e la scelta dello strumento di regolazione della crisi*. V. anche Trib. Milano, Sez. II, 25 settembre 2025, in www.dejure.lefebvregriffre.it secondo cui il CS è uno strumento finale premiale, destinato a consentire una liquidazione ordinata quando non sia più praticabile il risanamento.

[3]: Corte d'Appello Roma, 12 giugno 2024, n. 4154, cit.; Cass. Civ., Sez. I, 8 febbraio 2026, n. 2779, cit.

[4]: Corte d'Appello Roma, 12 giugno 2024, n. 4154, cit.; Corte d'Appello Torino, 23 settembre 2025 in www.il caso.it.

- [5]: Trib. Santa Maria Capua Vetere, 11 ottobre 2024, in [www.il caso.it](#).
- [6]: Cass. Civ., Sez. I, ord. 4 dicembre 2025, n. 31641, in *Procedure Concorsuali e crisi d'impresa*, 2026, con nota di K. Silvestri "A proposito della nozione di ritualità della proposta di concordato semplificato", ove è stato qualificato il vaglio come scrutinio di «legalità sostanziale», esteso all'apprezzamento delle condizioni di ammissibilità, all'eshaustività e all'attendibilità della relazione dell'esperto, nonché alla ragionevolezza delle attestazioni.
- [7]: Cass. Civ., Sez. I, ord. 21 gennaio 2026, n. 1353, [www.onelegale.woltersklunver.it](#).
- [8]: Corte d'Appello Milano, 8 aprile 2024, n. 1033, in [www.onelegale.woltersklunver.it](#).
- [9]: Corte d'Appello Catania, 27 marzo 2026, n. 457, in [www.dejure.lefebvrejuffre.it](#); v. anche Trib. Bologna, 21 gennaio 2026, in *Procedure concorsuali e crisi d'impresa (ex Fall.)*, 2026, 4, 549.
- [10]: Corte d'Appello Torino, 21 aprile 2026, n. 842, che ha evidenziato la necessità di un «confronto negoziale concreto con il ceto creditorio caratterizzato dalla formulazione di proposte definite, dalla loro discussione e dalla possibilità per i creditori di esprimere una valutazione consapevole», sentenza proveniente dalla Banca Dati Pubblica del Ministero della Giustizia.
- [11]: Cass. Civ., Sez. I, ord. 4 dicembre 2025, n. 31641, cit.
- [12]: Trib. Fermo, 11 aprile 2025, n. 13, Sentenza proveniente dalla Banca Dati Pubblica del Ministero della Giustizia.
- [13]: Corte d'Appello Torino, 21 aprile 2026, n. 842, cit.
- [14]: Cass. Civ., Sez. I, 8 febbraio 2026, n. 2779, cit.
- [15]: Corte d'Appello Roma, 12 giugno 2024, n. 4154, cit.; Trib. Bari, 10 marzo 2025, n. 62, in [www.dejure.lefebvrejuffre.it](#): il principio sull'APR che la sentenza enuncia - in tema di concordato preventivo in continuità aziendale - è il seguente: "La regola della c.d. 'priorità assoluta' comporta che le risorse provenienti dal patrimonio della società proponente il concordato devono essere obbligatoriamente destinate all'integrale pagamento del credito di rango superiore prima di poter soddisfare quelli di rango inferiore". Se l'APR, dunque, vincola la distribuzione del valore di liquidazione perfino nel concordato in continuità — dove pure esiste un *surplus* distribuibile con criteri più flessibili — a maggior ragione essa governa integralmente il concordato semplificato, che di quel surplus è strutturalmente privo.
- [16]: Corte d'Appello L'Aquila, 13 dicembre 2024, n. 1143, in [www.ilcaso.it](#)
- [17]: Corte d'Appello Roma, 30 gennaio 2026, n. 836, sentenza proveniente dalla Banca Dati Pubblica del Ministero della Giustizia.
- [18]: Cass. Civ., Sez. I, 12 gennaio 2026, n. 624, in [www.onelegale.woltersklunver.it](#).
- [19]: Trib. Treviso, Sez. II, 3 ottobre 2023 e Corte d'Appello Venezia, 28 marzo 2024 in *Procedure concorsuali e crisi d'impresa (ex Fall.)*, 2025, 2, 247, con nota di M. Greggio "Concordato Semplificato: presupposti, assenza di pregiudizio e utilità per ciascun creditore".
- [20]: Corte d'Appello Milano, Sez. IV, 23 gennaio 2026, in [www.onelegale.woltersklunver.it](#).
- [21]: Corte d'Appello Firenze, 19 settembre 2024, in *Procedure concorsuali e crisi d'impresa*, 2025, 4, 522.
- [22]: Cass. Civ., Sez. I, 12 gennaio 2026, n. 620, che ha enunciato il principio di diritto ai sensi dell'art. 363 c.p.c., in *Procedure concorsuali e crisi d'impresa*, 2026, 5, 619, con nota di G. Finchiario "Il concordato semplificato, figlio del concordato ex artt. 160 ss l.fall. e fratello minore del concordato ex artt. 84 ss. CCII".
- [23]: Cass. Civ., Sez. I, 12 gennaio 2026, n. 620, cit.
- [24]: Cass. Civ., 2012, n. 9373, richiamata da Trib. Avellino, 28 febbraio 2025, n. 28, in [www.dirittodellacrisi.it](#).
- [25]: Corte d'Appello Torino, 23 settembre 2025, cit.; Trib. Piacenza, 3 luglio 2025 in [www.dirittodellacrisi.it](#).
- [26]: Trib. Venezia, 9 luglio 2025, n. 121, in [www.dejure.lefebvrejuffre.it](#).
- [27]: Trib. Tempio Pausania, 8 agosto 2024, in [www.ilcaso.it](#).

[28]: Trib. Rimini, 25 marzo 2025 in *Procedure concorsuali e crisi d'impresa*, 2025, 1106; Trib. Piacenza, 3 luglio 2025, cit.

[29]: Per un inquadramento generale del dibattito sugli standard di controllo, v. Corte d'Appello L'Aquila, 19 settembre 2024, in *www.ilcaso.it*, che distingue tra verifica iniziale di non manifesta inattitudine (primo vaglio) e verifica di effettiva realizzabilità (secondo vaglio).

[30]: Trib. Brescia, 13 giugno 2025, n. 242, in *www.ilcaso.it*.

www.osservatorio-oci.org